

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 13 agosto 2007

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le seguenti disposizioni dell'accordo del 28 marzo 2006 che completa il contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile¹, stampate in **grassetto**, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione addizionale del 28 marzo 2006 al Contratto nazionale mantello 2006

Le disposizioni stampate in grassetto sono dichiarate d'obbligatorietà generale.

Art. 18 cpv. 2 (Periodo di prova)

² *Abrogato*

Art. 20 cpv. 1 e 2 (Regolamentazioni speciali per lavoratori stagionali e dimoranti temporanei)

¹ I datori di lavoro informano tempestivamente i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei alle loro dipendenze fino a quel momento, di norma quattro settimane prima della fine della stagione, ma con un anticipo minimo di 14 giorni, valutando il volume dei lavori, sulle possibilità di una nuova occupazione nella prossima stagione. I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che a motivo della loro qualifica insufficiente o dello scarso volume di lavoro non possono essere riassunti, saranno informati per iscritto. (...)

² I datori di lavoro si impegnano affinché i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei già da loro occupati godano di priorità rispetto a nuovi lavoratori stagionali o dimoranti temporanei con pari qualifiche e prestazioni. I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che intendono rinunciare – la stagione successiva – a una nuova occupazione nella stessa impresa informano pure tempestivamente il loro datore di lavoro.

¹ Cfr. Decreto del Consiglio federale de 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello del edilizia e del genio civile, FF 1998 4469–4471

Art. 21 cpv. 5 (Protezione contro la disdetta)

⁵ *Disdetta in presenza di un saldo positivo delle ore supplementari: se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se tale saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può esigere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.*

Art. 38 cpv. 4 (Giorni festivi)

⁴ *Lavoratori stagionali: i lavoratori stagionali e dimoranti temporanei che, nel relativo anno civile hanno prestato la loro opera per almeno sette mesi nella stessa impresa, riceveranno, come premio di fedeltà, un'indennità per i giorni festivi che cadono tra Natale e Capodanno (tuttavia al massimo due giorni) a condizione che non cadano in un giorno non lavorativo.*

Art. 39 cpv. 1 lett. a (Assenze di breve durata)

¹ *Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore ai tre mesi, spetta di diritto un'indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate:*

- a. **Proscioglimento dall'obbligo militare:** $\frac{1}{2}$ giornata. Qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello di ispezione sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore avrà diritto a una giornata intera;

Art. 40 cpv. 1 (Servizio obbligatorio svizzero militare, civile e di protezione civile)

¹ *Entità dell'indennità: il lavoratore ha diritto, in tempo di pace, a un'indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione. L'indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:*

	celibi	coniugati o celibi con persone a carico
per tutta la durata della Scuola reclute	50 %	80 %
durante altri servizi militari, civile o di protezione a carattere obbligatorio		
– nelle prime 4 settimane	100 %	100 %
– a decorrere dalla 5 ^a e fino alla 21 ^a settimana	50 %	80 %
– dalla 22 ^a settimana (militari in ferma continuata)	50 %	80 %

Art. 47 cpv. 2 (Retribuzione e pagamento del salario)

² *Pagamento*: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese in contanti o per bonifico. Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Art. 52 cpv. 3 (Generalità)

³ **I supplementi, ai sensi dell'articolo 26 del CNM (lavoro supplementare), articolo 55 (lavoro notturno) e articolo 56 (lavoro festivo), non sono cumulabili. Viene applicato quello più alto.**

Art. 55 cpv. 3 (Lavoro notturno temporaneo)

³ *Abrogato*

Art. 66

Abrogato

Art. 67

Abrogato

Art. 69

Abrogato

Art. 76 Commissione professionale paritetica locale: nomina, competenze e compiti

¹ *Nomina*: le parti contraenti il CCL locale designano una commissione professionale paritetica locale (CPP) che avrà la forma giuridica di un'associazione. Gli statuti devono essere approvati dalle parti contraenti il CNM. **Le commissioni professionali paritetiche locali così costituite sono espressamente incaricate dell'esecuzione del CNM 2006 durante la sua validità.**

² *Competenze*: le parti contraenti il CNM sono tenute a conferire alle Commissioni professionali paritetiche locali i necessari mandati per la rappresentanza del diritto in comune ai sensi dell'**articolo 357 b CO**.

³ *Compiti*: **la Commissione professionale paritetica² locale ha in principio i seguenti compiti:**

² Equivalente alla Commissione professionale paritetica locale del CP-LS (appendice 12).

- a) **su incarico e in nome delle parti contraenti il CNM vegliare sull'applicazione delle disposizioni contrattuali del CNM, sulle relative appendici e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CNM o ad altra convenzione;** far applicare il CCL locale, e conciliare eventuali differenze di opinione o controversie sull'applicazione del CCL locale;
- b) **e in particolare:**
1. **esegue controlli salariali e le inchieste sulle condizioni di lavoro nell'impresa,**
 2. **verificare i calendari di lavoro (articolo 25 capoverso 4 CNM), purché a tale proposito il CNM non abbia stabilito altre competenze, come nella convenzione addizionale «Lavori in sotterraneo» o nella convenzione addizionale «Genio civile speciale»;**
 3. **conciliare le divergenze di opinione tra imprese e lavoratori sull'assegnazione alle classi salariali (articolo 42, 43 e 45 CNM),**
 4. **veglia sull'applicazione della «Convenzione sugli alloggi per i lavoratori, l'ordine e l'igiene sui cantieri» (vedi appendice 6),**
 5. **concilia le divergenze di opinioni fra impresa e lavoratore sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie,**
 6. **concilia le divergenze d'opinione ai sensi dell'articolo 33 della convenzione supplementare «Partecipazione nel settore dell'edilizia principale» (appendice 5),**
 7. **comunicare alle autorità, come uffici cantonali del lavoro e committenti pubblici svizzeri, eventuali violazioni validamente giudicate contro il CNM (inclusi i CCL locali).**

⁴ **Procedura: la Commissione professionale paritetica conduce le sue procedure secondo i principi di diritto pubblico** (i particolari vengono stabiliti dalla Commissione paritetica svizzera di applicazione CPSA in un regolamento vincolante per tutte le Commissioni professionali paritetiche locali). **La Commissione professionale paritetica locale:**

- a) **decide di controllare o far controllare il rispetto del CNM presso un'azienda, purché quest'ultima abbia la sede nel suo territorio oppure il cantiere si trovi nel suo territorio. Negli altri casi informa la Commissione professionale paritetica competente in quel luogo;**
- b) **esegue controlli con membri autorizzati della Commissione, di solito con preavviso scritto, per verificare il rispetto del CNM e controlla i cantieri, a condizione che la sede dell'impresa o i cantieri si trovino nel territorio di sua competenza. Può richiedere l'assistenza legale di altre Commissioni professionali paritetiche locali;**
- c) **elabora un rapporto sulle sue ispezioni, che viene inviato all'azienda interessata per una presa di posizione entro un termine adeguato, di regola due settimane,**
- d) **può affidare i compiti di cui alle lettere b e c anche a terzi specializzati,**

- e) al termine delle sue indagini elabora una decisione scritta, che oltre al giudizio vero e proprio contiene una breve motivazione e l'indicazione delle possibilità di ricorso. La decisione deve inoltre indicare:
1. se la procedura viene chiusa senza conseguenze o
 2. se oltre alla constatazione della violazione del CNM o del CCL locale viene pronunciata inflitta un'ammonizione o una sanzione,
 3. se seguirà una notifica alle autorità e
 4. chi deve sostenere i costi del controllo e della procedura.

⁵ *Competenze*: la decisione è emanata dalla Commissione professionale paritetica locale competente per il luogo ove ha sede l'azienda interessata; lo stesso vale anche nel caso in cui un'altra Commissione professionale paritetica le comunica un'eventuale violazione delle disposizioni del CNM. Per aziende con sede all'estero è competente la Commissione professionale paritetica locale del luogo in cui si trova il cantiere. Rimangono riservate eventuali disposizioni particolari, come per lavori in sotterraneo o per il genio civile speciale.

⁶ *Assistenza legale*: se una Commissione professionale paritetica rifiuta di prestare un'assistenza legale richiesta ai sensi del capoverso 4 del presente articolo (lettere a e b), la Commissione paritetica svizzera di applicazione (CPSA) designa la Commissione professionale paritetica competente per il controllo e le eventuali sanzioni da adottare.

Art. 79 cpv. 2^{bis} (Sanzioni)

^{2bis} Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CNM o che – nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CNM – si sono comportati in modo da dar adito al controllo o all'avvio della procedura.

Appendice 4 **Convenzione addizionale concernente i lavoratori stagionali stranieri**

Abrogato

Appendice 11 **Tabella per il calcolo dell'indemnità di partenza**

Abrogato

Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo

(«Convenzione per i lavori in sotterraneo»)

dell'8 dicembre 2005

Capitolo 1: Generalità

Art. 1 Posizione rispetto al CNM

(...)

² Per quanto qui non regolamentato trova applicazione il CNM, (...).

³ In caso di divergenze fra la presente convenzione addizionale e il CNM ha la precedenza questa convenzione addizionale.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese e tutti i cantieri che eseguono lavori in sotterraneo³ nel campo di applicazione del CNM. (...).

Capitolo 2:

Applicazione, esecuzione, controllo e Commissione professionale paritetica per i lavori in sotterraneo

Art. 5 Principio

L'applicazione, l'esecuzione e il controllo di questa convenzione addizionale competono (...) alla Commissione professionale paritetica per i lavori in sotterraneo (CP-LS).

Art. 6 Commissione professionale paritetica (CP-LS) e definizione dei suoi compiti

(...)

² La Commissione professionale paritetica (CP-LS) è autorizzata, in virtù dell'articolo 357b capoverso 1 lettera c CO, a procedere all'esecuzione di pene convenzionali nei confronti di datori di lavoro e di lavoratori. La Commissione professionale paritetica (CP-LS) può delegare l'attività di controllo vera e propria alle commissioni professionali paritetiche locali del settore dell'edilizia principale.

³ La definizione del termine «lavori in sotterraneo» è contenuta nell'art. 58 cpv. 2 CNM.

³ I compiti della Commissione professionale paritetica (CP-LS) sono definiti giusta gli articolo 76 e segg. CNM e in conformità alla convenzione addizionale sulla partecipazione nell'edilizia principale (appendice 5 CNM) e alla convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri (appendice 6 CNM).

Capitolo 3: Disposizioni contrattuali

Art. 8 Contratto di lavoro scritto

Tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici ricevono un contratto di lavoro scritto in cui verrà indicata la classe salariale giusta l'articolo 21 Appendice 12 CNM.

Art. 10 Orario di lavoro

¹ Gli orari di lavoro massimi annuali vengono stabiliti in conformità all'articolo 24 CNM; l'orario di lavoro massimo settimanale viene stabilito in conformità agli articolo 25 e segg. CNM, (...) fatto salvo l'articolo 11 di questa convenzione addizionale (piani delle sciolte).

² I calendari di lavoro per i singoli cantieri vengono fissati dalle imprese e devono essere notificati con sufficiente anticipo alla Commissione professionale paritetica (CP-LS) prima dell'inizio del lavoro e rinnovati di anno in anno. In mancanza di un calendario di lavoro, la Commissione professionale paritetica (CP-LS) provvede a fissare per il cantiere interessato un calendario di lavoro in base all'articolo 11 di questa convenzione.

³ L'orario di lavoro per i lavori in sotterraneo comprende le ore prestate sul luogo di lavoro e un'eventuale pausa sul posto, quando non è possibile o non è previsto il ritorno al portale a metà della sciolta.

Art. 11 Lavoro a sciolte

¹ Se per motivi tecnici o economici non è possibile una diversa regolamentazione, è consentito adottare il lavoro a sciolte. Devono essere rispettate le disposizioni del CNM (...).

² (...) I piani delle sciolte fissati dalle imprese vanno notificati alla Commissione professionale paritetica (CP-LS); quest'ultima può opporsi con motivazione a piani inadeguati e respingerli.

Art. 12 Tempo di tragitto

¹ Per tempo di tragitto si intende il tempo necessario al lavoratore per recarsi dal portale del tunnel al luogo di lavoro. Questo tempo, eventualmente insieme al tempo di viaggio (...), è soggetto a retribuzione con il salario di base.

² Il totale delle ore annuali può essere aumentato del tempo di tragitto, al massimo però fino a 2300 ore all'anno (somma del tempo di tragitto e del tempo di lavoro).

Art. 13 Posto di raccolta

Quale posto di raccolta (...) va considerato di regola il campo base o il centro alloggi del cantiere. (...)

Art. 14 Vitto e trasferimento

¹ In deroga all'articolo 60 CNM, ogni lavoratore ha diritto ad un'indennità di 13 franchi al giorno per il pranzo.

^{1.1} Sui cantieri con lavoro a sciolte con esercizio continuo giusta l'articolo 17 capoverso 2 Appendice 12 CNM, ogni lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera di 16 franchi per i pasti.

^{1.2} Per il miglioramento della qualità del vitto nelle mense e per una più ampia offerta sui cantieri con lavoro a sciolte con esercizio continuo, il datore di lavoro impiega 3 franchi supplementari al giorno.

² Vengono inoltre rimborsate le spese nei seguenti casi:

(...)

^{2.2} Se il lavoratore, dal posto di lavoro, non torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede dell'impresa del datore di lavoro:

- a. Vitto e alloggio (trasferimento completo) tenendo conto dell'indennità per il pranzo di cui al capoverso 1 e 1.1 del presente articolo. In caso d'interruzione del lavoro pari o inferiore a 48 ore, il lavoratore ha diritto all'indennità per il trasferimento completo. Se l'interruzione del lavoro è superiore a 48 ore, il lavoratore non ha diritto all'indennità per il trasferimento completo. In questo caso le spese per l'alloggio non devono essere sostenute dal lavoratore.
- b. Diritto all'indennità per il tempo di viaggio
 - Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana, ha diritto a un'indennità di 75 franchi per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 3 ore in media).
 - In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo, il lavoratore ha diritto a un'indennità di 100 franchi per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 4 ore in media). Questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio

- c. **Diritto all'indennità per le spese di viaggio: in caso di interruzioni superiori a 48 ore vengono rimborsate le spese effettive del viaggio in treno in seconda classe o altre spese di trasporto necessarie per tornare al luogo di domicilio, o al massimo fino alla frontiera. Il diritto a questa indennità si estingue se viene organizzato un trasporto collettivo o se il lavoratore non torna al proprio domicilio.**

Art. 15 Supplementi, indennità in generale

I lavoratori impiegati per il lavoro a sciolte (anche quello con esercizio continuo) hanno diritto ai supplementi e alle indennità previsti dall'articolo 56 CNM (lavoro festivo), dall'articolo 58 CNM (lavori sotterranei) e dall'articolo 59 CNM (indennità per lavoro notturno a sciolte).

Art. 16 Supplementi per lavori in sotterraneo

I supplementi per lavori in sotterraneo giusta l'articolo 58 CNM sono i seguenti:

a) Classe 1

4.50 franchi all'ora per le seguenti categorie di lavoro: abbattimento, scavo, lavori di sicurezza compresa la posa di avanzamenti speciali (conci), isolamenti, opere di prosciugamento e iniezioni (ad eccezione dei casi previsti nella classe 2), opere in calcestruzzo per il rivestimento esterno ed interno e per costruzioni ad esso collegate.

b) Classe 2

2.70 franchi all'ora per i lavori di finitura, quando non è necessario un rivestimento o l'opera è già rivestita nella zona di lavoro. Per lavori di finitura si intendono in particolare: strato di fondazione, delimitazioni, pavimentazioni, posa di elementi prefabbricati e finiti, come pure i lavori di finitura interna delle caverne indipendenti dal rivestimento nonché (nelle gallerie stradali) le iniezioni effettuate dopo la realizzazione del rivestimento interno e le canalizzazioni eseguite contemporaneamente agli strati di fondazione.

Art. 17 Supplementi per il lavoro a sciolte con esercizio continuo

¹ Il supplemento per il lavoro a sciolte con esercizio continuo è di 1 franco all'ora.

² Vi è lavoro a sciolte con esercizio continuo ai sensi della presente disposizione quando su un cantiere si lavora sette giorni alla settimana, quindi anche la domenica, secondo un piano delle sciolte autorizzato dal SECO.

Art. 18 Supplemento per lavoro notturno a sciolte

Il supplemento per il lavoro notturno a sciolte è disciplinato dall'articolo 59 CNM e ammonta a 2 franchi all'ora.

Art. 19 Supplemento di tempo per lavoro notturno

¹ (...) il supplemento di tempo per il lavoro notturno è disciplinato dall'articolo 17b della legge sul lavoro.

² Il supplemento di tempo per il lavoro notturno deve essere applicato per i piani delle sciolte o nelle singole imprese nell'ambito del totale determinante delle ore annuali ai sensi del CNM.

Art. 20 Salari base

Per tutti i cantieri sotterranei assoggettati a questa convenzione addizionale valgono quale minimo i salari base (salari mensili e paghe orarie) della zona rossa ai sensi dell'articolo 41 CNM 2006:

Zona	Classi salariali				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	5891/32.85	5236/29.15	5041/28.10	4751/26.35	4226/23.55

Art. 21 Classi salariali per i lavori in sotterraneo

¹ Per i lavori in sotterraneo si applicano in linea di principio le definizioni delle classi salariali ai sensi dell'articolo 42 e segg. CNM.

² Per le classi A e Q valgono tuttavia le seguenti definizioni:

- Classe A: minatori, dipendenti specializzati in lavori puntuali (finora *guniteur*, macchinisti di Jumbo, macchinisti in generale) e personale di officina (aiuti meccanici, aiuti elettricisti ecc.) senza certificato professionale, ma riconosciuti come tali dal datore di lavoro.
- Classe Q: costruttori di gallerie (finora *guniteur*, macchinisti di fresatrici, macchinisti di Jumbo) e personale di officina con conoscenze professionali (ad esempio fabbri, meccanici, elettricisti, macchinisti, autisti) in possesso di un certificato professionale o riconosciuti come tali dal datore di lavoro. Hanno inoltre diritto ad un salario della classe Q i lavoratori con attestato federale di capacità per un mestiere riconosciuto nel settore edile o con un certificato estero analogo.

Art. 22 Alloggi sui cantieri

¹ In generale per gli alloggi su cantieri con lavori in sotterraneo trova applicazione l'appendice 6 del CNM.

² A titolo complementare si applicano le seguenti disposizioni:

- in caso di alloggi temporanei su cantieri per i quali le offerte sono state inoltrate dopo l'entrata in vigore (1° giugno 2004), i lavoratori hanno diritto a una stanza singola la cui superficie deve corrispondere a quella indicata nell'appendice 6 CNM;

- **in caso di cantieri già esistenti, devono essere messe a disposizione stanze singole nel più breve termine possibile se il cantiere, il 1° gennaio 2004, continua per almeno altri tre anni.**

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007 e ha effetto sino al 30 settembre 2007.

13 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz